

**ORDINANZA n.15 del 10.03.2020****IL SINDACO****PREMESSO:**

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.01.2020 veniva dichiarata, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato COVID-19;
- che il Ministero della Salute emanava in data 23.02.2020 la circolare n.5443 contenente indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- che con Decreto Legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 - venivano individuate le misure urgenti da adottare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.02.2020 n. 40 - venivano definite le modalità di intervento per le specifiche realtà territoriali;
- che il Presidente della Regione Campania, promulgava in data 24.02.2020 l'Ordinanza n.01 in cui adottava una serie di misure valide per tutto il territorio regionale finalizzate al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- che il Ministro per la Pubblica Amministrazione firmava la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree ricadute nel Decreto Legge n.6/2020;
- che in data 04.03.2020 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- che con Circolare n.15 del 05.03.2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente Comune di Scafati in data 06.02.2020 al numero 14253, la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sentita la task force istituita presso la Giunta Regionale della Campania, specificava che tra i servizi per l'infanzia da sospendersi rientrano anche le ludoteche, i centri gioco e i doposcuola privati e comunali;
- che con Ordinanza n.07 del 06.03.2020, pubblicata sul B.U.R.C. n.20 del 06.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure integrative al D.P.C.M. del 04.03.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che in data 09.03.2020, atteso il propagarsi dell'emergenza sanitaria, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- che con Ordinanza n.08 del 08.03.2020, pubblicata sul B.U.R.C. n.21 del 08.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure integrative al D.P.C.M. del 05.03.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che il Sindaco della Città di Scafati, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, con Ordinanze Sindacali n.08, n.09, n.10 del 24.02.2020, n.11 del 28.02.2020, n.12 del 26.03.2020, n.13 del 09.03.2020 e n.14 del 09.03.2020 tempestivamente adottava una serie di misure atte, in via precauzionale, a tutelare la salute e l'incolumità dei cittadini,

Piero Marigliano - Sindaco (Sig. Tel.081.8571111)



ATTESO:

- che in data 09.03.2020, stesso l'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- che tale D.P.C.M. approvava sostanzialmente le modifiche al precedente D.P.C.M. del 08.03.2020;
- che l'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. 08.03.2020 impone, tra gli altri, in capo al Sindaco la primarietà nella diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato I anche presso gli esercizi commerciali;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dover adeguare l'Ordinanza Sindacale n.14 del 09.03.2020 ai contenuti del D.P.C.M. del 09.03.2020;

VISTI l'articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

ORDINA

1. il divieto di sostanzamento a tutte le persone fisiche salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
2. il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero i risultati positivi al virus;
3. ai titolari o gestori dei pubblici esercizi di somministrazione, esercizi di media o grande distribuzione, attività commerciali in sede fissa, chioschi, uffici pubblici e privati se aperti al pubblico, impianti sportivi al coperto e, per esteso, attività artigianali, alimentari, e non, luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, luoghi ed edifici di culto in generale, spazi comuni di alberghi, strutture ricettive o locali destinati a locazioni brevi, luoghi aperti al pubblico e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualunque titolo adibito al assembramento di persone, che ad oggi non abbiano ancora ottemperato all'Ordinanza Sindacale n.14 del 09.03.2020:
 - di effettuare, entro 6 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici, a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio;
 - di esporre all'esterno del locale in modo visibile all'interno e agli organi preposti al controllo igienico, attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
 - di assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, onatività di polizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente ventilazione dei locali;
4. ai titolari e gestori di pubblici esercizi di esporre in modo visibile nei locali aperti al pubblico la corrente misura igienico sanitaria da mettere in rete di cui all'Allegato I del D.P.C.M. del 08.03.2020;
5. agli organizzatori o gestori di ogni attività congressuale o congressuale, la sospensione di tali attività fino al 03.04.2020;
6. ai titolari/gestori di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico, cinematografico o teatrale, la sospensione di tali attività fino al 03.04.2020;
7. ai titolari/gestori di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e simili assembrati, la sospensione di tali attività fino al 03.04.2020;
8. la sospensione del mercato settimanale presso il piazzale Marco Polo fino al 05.04.2020;
9. ai titolari/gestori di scuole per l'infanzia, primaria e secondaria di tipo privato, la sospensione di tali attività fino al 03.04.2020;
10. ai titolari/gestori di ludoteche, centri gioco e doposcuola, la sospensione di tali attività fino al 03.04.2020;



9. sino al 03.04.2020, ai titolari e gestori di attività di ristorazione (ivi comprese le mense aziendali) e bar, di ospitare le specifiche attività esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 18.00 e di garantire durante le stesse, senza la sospensione dell'attività, una distanza interpersonale di almeno un metro fino al 03.04.2020;
10. ai titolari e gestori di attività commerciali diverse da quelle del precedente punto 9, di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, senza la sospensione dell'attività. Le attività commerciali per le quali non fosse possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro dovranno essere chiuse;
11. la chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, delle medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio cittadino, nonché degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, adottando nei giorni feriali l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai prodotti lunghi, con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, senza la sospensione dell'attività. Le attività commerciali per le quali non fosse possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro dovranno essere chiuse;
12. ai titolari e gestori di farmacie o parafarmacie, presenti all'interno di medie o grandi strutture di vendita, di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, senza la sospensione dell'attività;
13. la sospensione di tutte le competizioni ed eventi sportivi di ogni ordine e disciplina, in tutti i pubblici e privati, sino al 03.04.2020;
14. ai titolari gestori di palestre, piscine, centri sportivi di ogni tipo e centri benessere, la sospensione di tali attività sino al 03.04.2020;
15. ai Presidenti dei Consigli per Anziani presenti sul territorio cittadino, la sospensione di ogni attività sino al 03.04.2020;
16. la chiusura al pubblico del 4 Biblioteca Comunale sino al 03.04.2020;
17. la sospensione delle attività dei centri sociali, ricreativi e culturali presenti presenti sul territorio cittadino sino al 03.04.2020;
18. la sospensione di tutte le cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri, sino al 03.04.2020. L'apertura nei luoghi di culto sarà subordinata all'adozione delle misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
19. alle società di trasporto pubblico i cui veicoli transitarono sul territorio cittadino, che ad oggi, non abbiano ancora ottenuto dall'Ordinanza Sindacale n.14 del 09.03.2020:
 - di accettare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell'utenza, effettuando la pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli abitacoli dei treni e degli autobus;
 - di esporre in modo visibile a quell'utenza idonea certificazione dell'avvenuto intervento di disinfezione;
 - di esporre in modo visibile l'Allegato I del D.P.C.M. del 08.03.2020, riguardante le misure minime igieniche da mettere in atto.

RACCOMANDA fortemente

1. a tutti i soggetti con sintomi logici da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
2. a tutti i datori di lavoro di promuovere, sino al 03.04.2020, modalità di lavoro agile (come disciplinate dalla Legge n.81/2017) nonché la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie per i propri lavoratori dipendenti;
3. a tutti i titolari di luoghi pubblici, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione, di mettere a disposizione della propria utenza soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.



DISPONE

1. che la presente Ordinanza Sindacale sostituisca integralmente la precedente Ordinanza Sindacale n.1 del 09.03.2020;
2. che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati;
3. l'immediata esecutività della presente Ordinanza dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati;
4. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 550 del codice penale, oltre che con l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 o con pagamento in natura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7bis comma 1 bis del Decreto Legislativo n.267/2000;
5. che il Comando di Polizia Locale della Città di Scafati proceda a vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;
6. che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:
 - A.S.E. il Prefetto di Salerno;
 - Alla Giunta Regionale della Campania;
 - All'Ente Provincia di Salerno;
 - Alla Camera di Commercio di Salerno;
 - Alle Associazioni di categoria;
 - Alle Società Sportive;
 - Alla Diocesi di Nola;
 - Alle Diocesi di Nocera-Sarno;
 - Alla Diocesi di Castellibianca-Sorrento;
 - Alla Busipolis Campania S.p.A.;
 - Alla SITA SUD S.r.l.;
 - Alla Tronitalia S.p.A.;
 - Alla Ente Autonomo Volturno S.r.l.;
 - Ai Presidenti dei Centri per Anziani del territorio di Scafati;
 - All'ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione;
 - Alla Tenuta dei Carabinieri di Scafati;
 - Al Comando della Guardia di Finanza di Scafati;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Scafati;
 - Al Settore I dell'Ente;
 - Al Settore II dell'Ente;
 - Al Settore III dell'Ente;
 - Al Settore VI dell'Ente;
 - Al Settore VII dell'Ente;
 - Al Settore VIII dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 70 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dott. Cristoforo Salvati

Cristoforo Salvati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, pubere, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirti bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.